

Principali adempimenti a norma del regolamento CLP

Premessa

Gli obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging) sono in generale correlati alla fornitura di sostanze o di miscele. La classificazione è inoltre rilevante per la corretta preparazione di una registrazione o di una notifica ai fini del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals).

Il regolamento CLP impone a tutti gli attori di una catena d'approvvigionamento l'obbligo di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio previsti dal presente regolamento.

Gli obblighi che incombono su un fornitore di sostanze o di miscele a norma del regolamento CLP dipendono essenzialmente dal suo ruolo rispetto a una sostanza o ad una miscela lungo la catena d'approvvigionamento.

Il regolamento CLP distingue tra i seguenti ruoli lungo la catena di approvvigionamento:

- **fabbricante:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che produce o estrae sostanze allo stato naturale nella Comunità;
- **importatore:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'introduzione fisica di sostanze o miscele nel territorio doganale della Comunità;
- **produttore di un articolo:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità; si definisce articolo "un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica". I produttori o gli importatori di articoli sono interessati dal regolamento CLP soltanto se producono o importano un articolo esplosivo descritto nella sezione 2.1 dell'allegato I del regolamento CLP o qualora l'articolo 7 o 9 del regolamento REACH preveda la registrazione o la notifica di una sostanza contenuta in un articolo;

- **utilizzatore a valle**, compresi formulatore e reimportatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;
- **distributore**, compreso il rivenditore al dettaglio: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.

1. Obblighi di fabbricanti e di importatori

I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a norma del regolamento CLP a:

- classificare, etichettare ed imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato in accordo con il CLP;
- classificare le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica secondo REACH;
- notificare nell'Inventario delle classificazioni e delle etichettature istituito presso l'ECHA (European Chemical Agency) le sostanze pericolose immesse sul mercato tal quali o in miscele (sopra i limiti stabiliti dalla Direttiva 1999/45/CE) non già registrate o notificate per REACH;
- compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente;
- aggiornare l'etichetta, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione della sostanza o miscela;
- se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza, presentare una proposta all'Autorità competente di uno degli Stati Membri in cui la sostanza è immessa sul mercato;
- raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP ed assicurarne la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento REACH.

2. Obblighi degli utilizzatori a valle

Gli utilizzatori a valle, compresi i formulatori e i reimportatori, sono tenuti a:

- classificare, etichettare ed imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato in accordo con il regolamento CLP; è possibile utilizzare la classificazione

del fornitore a monte se non viene cambiata la composizione della sostanza o miscela;

- in caso di modifica della composizione della sostanza o miscela che si immette sul mercato, procedere alla classificazione conformemente al titolo II del regolamento CLP;
- compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono modificare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a conoscenza di tali informazioni che si ritengono adeguate e attendibili, procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente;
- aggiornare l'etichetta, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione della sostanza o miscela;
- se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza, presentare una proposta all'Autorità competente di uno degli Stati Membri in cui la sostanza è immessa sul mercato;
- raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP ed assicurarne la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento REACH.

Importatori ed utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato devono essere preparati a fornire talune informazioni relative alle miscele agli organismi degli Stati membri ai quali spetta ricevere tali informazioni per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria (articolo 45 del regolamento CLP).

3. Obblighi dei distributori

I distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, sono tenuti a:

- etichettare ed imballare le sostanze e miscele immesse sul mercato in accordo con il CLP; è possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d'approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP);
- raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP ed assicurarne la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento REACH;

- in caso si utilizzi la classificazione di una sostanza o miscela derivata da un altro attore a monte nella catena d'approvvigionamento, assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura (ad esempio, la scheda di dati di sicurezza) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o miscela.

4. Obblighi dei produttori od importatori di taluni articoli specifici

I produttori o gli importatori di taluni articoli specifici sono tenuti a:

- in caso di produzione o di immissione sul mercato di un articolo esplosivo come descritto nell'allegato I, sezione 2.1 del regolamento CLP, classificare, etichettare ed imballare tale articolo in accordo con il CLP prima della sua immissione sul mercato;
- classificare le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica in linea con l'articolo 7, paragrafi 1, 2, 5 o 9, del regolamento REACH.

5. Obbligo di notifica delle sostanze nell'Inventario delle classificazioni e delle etichettature

Per notifica ai sensi del regolamento CLP s'intende che il fabbricante o l'importatore deve presentare all'"Inventario delle classificazioni e delle etichettature" detenuto dall'ECHA determinate informazioni relative alla classificazione ed etichettatura delle sostanze che intende immettere sul mercato.

L'Inventario è una banca dati nuova non contemplata nelle precedenti normative in materia di classificazione ed etichettatura (DSP- Direttiva sostanze pericolose e DPP – Direttiva preparati pericolosi).

La notifica a norma del regolamento CLP si applica a tutte le sostanze pericolose, quale che sia il loro tonnello, ed a tutte le sostanze non pericolose soggette a registrazione in forza del regolamento REACH, ogniqualvolta vengano immesse sul mercato dell'Unione europea; il regolamento CLP prevede:

- gli importatori ed i fabbricanti sono tenuti a notificare le sostanze pericolose qualora siano intenzionati a immetterle sul mercato, in quanto tali o in quanto componenti di miscele ed a prescindere dal tonnello;
- gli importatori ed i fabbricanti sono inoltre tenuti a notificare le sostanze soggette all'obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH, qualora siano intenzionati a immetterle sul mercato;
- è possibile che sia necessario aggiornare le registrazioni già esistenti di sostanze immesse sul mercato secondo i criteri di classificazione ed etichettatura previsti dal regolamento CLP;
- la notifica deve avvenire entro un mese dall'immissione sul mercato di una sostanza;
- la notifica è gratuita.

Bibliografia

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006. GU L 353 del 31.12.2008;
- Guida introduttiva dell'ECHA al regolamento CLP, 2009;
- Guida pratica n. 7 dell'ECHA: Come notificare le sostanze nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Data di chiusura del documento

04 luglio 2018

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) pubblica prodotti e approfondimenti tecnici e normativi sul rischio professionale per promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la protezione dei lavoratori.

La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione dei rischi professionali e alle attività tecniche relative agli interventi di sostegno alle aziende in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it